

Espressioni sconvenienti od offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408

Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

L'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d'ira o d'agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408